



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 14 novembre 2007

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Alle Circostrizioni doganali

Agli Uffici Tecnici di Finanza
TUTTE

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

Alle Aree Centrali
SEDE

Al Saisa
SEDE

All'Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo, 426
ROMA

Al Ministero del Commercio Internazionale
Viale Boston, 25
00144 ROMA

Al Ministero dei Trasporti
Viale dell'Arte, 16 ROMA Fax 0659084508

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
V.le XXI Aprile, 51
ROMA

All'Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
ROMA

All'Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento, 24
00186 ROMA
Fax 066876550

Protocollo: 6661

Rif.:

Allegati:

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia, 30
EUR – ROMA
Fax 065903684

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA
Fax 0668801051

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G. G. Belli, 2
ROMA
Fax 065809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
Piazza Sallustio, 21
ROMA Fax 0678052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e dei
Trasporti
Via Panama, 62
ROMA Fax 068415576

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA
Fax 0642004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA
Fax 0642004628

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo, 12
ROMA
Fax 066892044

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, 129
ROMA
Fax 0659602925

Alla Confederazione Italiana Armatori
Piazza SS. Apostoli, 66
ROMA
Fax 0669783730

All'E.N.I.
Piazza E. Vanoni 1
S. DONATO MILANESE
0252051415

All'Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 8
GENOVA
0108313528

All'Assopetroli
L.go dei Fiorentini, 1
ROMA fax 066861862

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
Fax 065919633

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
0552381793

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
ROMA
Fax 065011697

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
Fax 0234565349

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia, 47/49
MILANO
Fax 027750385

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
ROMA
Fax 064882677

All' Assocad
Via Traversa, 3
LIVORNO
Fax 0521229575

All' Assologistica
Via Cornalia n. 19
MILANO
Fax 0266714245

Alla Fedespedi
Via E. Cornalia 19
MILANO
0267072285

All' Anasped
Via Londra 7/9
Segrate – Milano
Fax 0226929189

OGGETTO: Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di Controllo all'Esportazione ECS (Export Control System).
Chiarimenti applicativi

PREMESSA

A decorrere dal 1° luglio 2007 è iniziata a livello europeo l'applicazione del sistema AES/ECS Fase1.

Con le note n. n. 3945 e n. 4538 del 27 giugno 2007, sono stati precisati i profili di ordine procedurale e tecnico-informatico connessi all'utilizzo della procedura in parola.

Fermo restando quanto disposto con le citate note, dalle risultanze di un monitoraggio effettuato presso gli uffici doganali operativi e dall'esame delle

problematiche e dei quesiti posti, è emersa la necessità di emanare ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative di cui potranno avvalersi sia gli uffici doganali sia gli operatori economici interessati alle operazioni di esportazione effettuate in ambito ECS Fase1.

1. Art. 792ter, p.2 del Reg. (CE) 2454/93 (d'ora in poi DAC) come modificato dal reg. (CE) 1875/2006. Annullamento della dichiarazione doganale .

Una delle criticità rilevata a livello comunitario del sistema ECS Fase 1, è il ritardo con il quale alcune dogane di uscita nazionali e comunitarie adempiono all'obbligo di cui all'art. 796 quinquies, p.2., del citato DAC il quale dispone che entro il giorno lavorativo successivo all'uscita delle merci la dogana di uscita deve inviare alla dogana di esportazione il messaggio "risultati di uscita". Tale ritardo risulta essere talora di alcuni mesi e comporta incertezze da parte delle dogane di esportazione nazionali sull'applicazione dell'art. 792ter, p.2 il quale dispone che qualora le merci non siano state presentate per l'uscita entro 90 giorni, la dogana di esportazione annulla la dichiarazione doganale.

In base alla norma richiamata, la condizione essenziale per l'annullamento della dichiarazione doganale è la certezza che la merce non sia stata presentata all'ufficio doganale di uscita.

Nell'attuale situazione, il ritardo sopra ricordato sarebbe da riferire anche a merci che, non solo sono state presentate alla dogana di uscita, ma hanno già lasciato il territorio doganale della Comunità. **Si può quindi affermare che in tali casi non si verifica la condizione prevista dal citato art. 792ter, p.2. e non si può procedere all'annullamento della dichiarazione doganale.**

In considerazione del verificarsi di possibili situazioni di dubbio sul reale esito di una operazione doganale, già questa Area Centrale al punto 3 della nota prot. 3945 del 27 giugno u.s. aveva impartito istruzioni alle dogane di esportazione nel senso di **non procedere all'annullamento delle dichiarazioni doganali e di attivarsi presso il dichiarante o l'esportatore o, se dal caso, presso la dogana di uscita dichiarata per avere notizie in merito all'operazione di esportazione in corso.** Era stato altresì ritenuto auspicabile che l'operatore stesso si attivasse presso l'ufficio di esportazione per fornire informazioni sullo stato dell'operazione.

Si ritiene, quindi, **necessario ribadire quanto sopra ricordato** nonché fornire i seguenti **ulteriori chiarimenti** anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute a questa Area Centrale:

- 1) una volta spirato il termine di cui al citato art. 792ter, p.2, l'ufficio di esportazione potrà richiedere all'operatore economico una mera informazione sullo stato dell'operazione (identificata dal relativo MRN) che potrà anche consistere in una dichiarazione del soggetto interessato contenente i dati relativi alla dogana ove sono state espletate le formalità di uscita e la data di effettiva uscita della merce (qualora non si conosca il giorno esatto sarà sufficiente il periodo del mese di riferimento). **Si evidenzia che tale dichiarazione è richiesta solo al fine di non procedere all'annullamento della dichiarazione doganale e nella fase contingente. Attualmente, quindi, l'annullamento potrà avvenire solo qualora l'operatore abbia comunicato la mancata presentazione della merce per l'uscita, comunicazione cui è tenuto ai sensi dell'art. 792bis, p.1 delle DAC.**

Resta quindi fermo che la prova giuridicamente rilevante ai fini dell'effettiva uscita della merce dal territorio comunitario resta sempre e comunque il dato contenuto nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane AIDA.

- 2) l'art. 792ter, p.2 prevede l'annullamento della dichiarazione doganale se "le merci non hanno lasciato il territorio comunitario o non può essere fornita prova sufficiente dell'esportazione....". E' stato segnalato che alcuni uffici doganali, non avendo ricevuto il messaggio "risultato di uscita", applicano tale articolo richiedendo "la prova sufficiente dell'esportazione" (prove alternative) al fine di non procedere all'annullamento della dichiarazione doganale. E' opportuno evidenziare, al riguardo, che l'articolo in questione non può che riferirsi a situazioni in cui la dogana di esportazione non avendo ricevuto il messaggio "risultati di uscita" possa ragionevolmente dedurre che ciò sia effettivamente dovuto alla mancata presentazione della merce per l'uscita. Lo stesso articolo, in tale ipotesi, prevede che l'operatore venga informato in via preventiva dell'annullamento della dichiarazione doganale al fine di poter

eventualmente dimostrare l'avvenuta uscita della merce ed evitare così l'annullamento della predetta dichiarazione. E' del tutto evidente quindi che la richiesta di documenti alternativi e l'adozione di misure di regolarizzazione postume **non operano per situazioni di ritardo nell'appuramento di operazioni relative a merce già esportata, bensì di mancato appuramento dell'operazione da parte dell'ufficio di uscita per merce che non è uscita dal territorio comunitario per motivi di varia natura.**

In questa fase di applicazione della nuova procedura, deve ragionevolmente ritenersi che il mancato ricevimento del messaggio "risultati di uscita" sia per la maggior parte dei casi, da ricondurre ad un ritardo da parte degli uffici doganali e, pertanto, i documenti alternativi di cui all'articolo citato andranno richiesti solo qualora a seguito della verifica fatta presso l'operatore o presso la dogana di uscita vi sia il ragionevole dubbio che la merce non sia stata presentata alla dogana dichiarata per l'uscita e, a seguito dell'invio all'operatore della notizia di avvio del procedimento di annullamento della dichiarazione doganale, questi affermi il contrario.

3) risulta che alcuni uffici doganali richiedano prove alternative dell'uscita della merce al fine di applicare la Circolare 75/D dell'11.12.2002 la quale forniva istruzioni per rilascio del duplicato dell'esemplare 3 del DAU in caso di smarrimento o mancato recapito all'esportatore dell'esemplare medesimo.

Nel richiamare quanto sopra detto in relazione al punto 2, e' appena il caso di evidenziare che tale circolare era stata emanata al fine di sanare situazioni di criticità dovute al precedente sistema cartaceo. Con l'applicazione ECS Fase 1, il sistema cartaceo (es. 3 del DAU) è venuto meno e pertanto **la circolare in questione non è più applicabile** per le operazioni svolte in ambito AES/ECS.

Si richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi intervento della dogana di esportazione per la chiusura dell'operazione di esportazione regolarmente conclusa in ambito ECS impedirebbe alla dogana di uscita effettiva di poter appurare (anche se con ritardo) l'operazione medesima.

Si segnala, per opportuna informazione, che sono state poste all'attenzione della Commissione Europea le problematiche connesse ai ritardi sopra ricordati, comuni a tutti gli Stati membri, perché venga individuata a livello comunitario una soluzione efficace. In proposito la Commissione si impegna a presentare una proposta di soluzione agli Stati membri per il mese di dicembre p.v.

2. Controlli sulle operazioni di esportazioni svolte in ambito AES/ECS

In merito ai controlli sulle operazioni doganali di esportazione svolte in ambito ECS, si segnala che sono stati intrapresi contatti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di pervenire ad istruzioni uniformi e concordate anche con riguardo alle ricadute che hanno su tali attività i ritardi nell'invio dei messaggi "risultati di uscita".

In relazione a tale ultimo aspetto, questa Agenzia ha allo studio soluzioni da adottare a breve che non comportino aggravii di adempimenti a carico degli stessi o disagi di altra natura, che verranno rese al più presto.

3. Esportazione con successiva presentazione del manifesto elettronico ai sensi dell' art. 445 delle DAC (Procedura semplificata di livello 2).

E' giunta segnalazione da parte di alcuni operatori economici che alcune dogane aeroportuali nazionali a fronte di un precedente vincolo della merce al regime dell'esportazione in ambito ECS Fase1, e di una successiva presentazione presso la stessa del Manifesto Merci in Partenza ai sensi dell'art. 445 delle DAC da parte delle compagnie aeree, non appurerebbero l'operazione di esportazione ritenendo che sia compito della dogana comunitaria indicata in origine nel box 29 della dichiarazione doganale.

Al riguardo, come specificato dal medesimo art. 445 delle DAC, la semplificazione in questione consiste nel considerare il manifesto elettronico una dichiarazione di transito. In forza di tale equiparazione, quindi, si applicano le stesse regole previste nel caso in cui si accenda un regime di transito contemporaneamente o successivamente al vincolo della merce ad un regime di esportazione in ambito ECS.

Nel caso in questione, va comunque considerato che la dogana che deve chiudere l'esportazione è una dogana aeroportuale avente quindi il ruolo di dogana di uscita abilitata, quindi, ai messaggi ECS.

Pertanto, nelle ipotesi in questione, la dogana aeroportuale presso cui è presentato il Manifesto Merci in Partenza elettronico ai sensi del citato art. 445, provvederà ad appurare l'operazione di esportazione tramite il sistema AES/ECS.

Tali disposizioni si applicano anche qualora il tragitto dall'aeroporto ove è presentato il Manifesto e quello comunitario di effettiva uscita della merce avvenga con aviocamionato purché siano rispettate le condizioni dettate dal Manuale sul Transito al punto 3.8.4.2 relativo alle spedizioni aeree trasportate su strada.

Gli Uffici doganali aeroportuali interessati alla procedura in questione sono invitati ad appurare le operazioni di esportazione in ambito ECS qualora non avessero ancora adempiuto.

4. Esemplari 3a e 3b del DAE

A rettifica di quanto comunicato al punto 4 (Documentazione a corredo del DAE), della nota prot 3945 del 27 giugno 2007, al fine di semplificare gli adempimenti connessi all'esemplare 3a e 3b del DAE è consentito adottare le procedure di seguito indicate:

- **esemplare 3a.** : viene trattenuto dalla dogana di esportazione la quale dopo aver ricevuto il messaggio "risultati di uscita" appone sul retro la data dell'effettiva uscita delle merci, timbro e firma. La stessa dogana invierà al SAISA, entro dieci giorni dalla data di uscita, il predetto esemplare 3a;

- **esemplare 3b:** viene trattenuto dall'operatore che lo presenta alla dogana di esportazione una volta presente l'esito positivo dell'operazione nel sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane. La dogana di esportazione, sulla base del messaggio "risultati di uscita", appone sul retro del predetto esemplare la data dell'uscita delle merci, debitamente timbrato e firmato.

5. Documento di accompagnamento Esportazione (DAE) e sua funzione .

Giungono alla scrivente numerosi quesiti da parte degli operatori circa la mancanza nel DAE di alcuni elementi ritenuti necessari per la loro attività.

Al riguardo, si chiarisce che il DAE è conforme al modello comunitario di cui all'allegato IV del Reg. (CE) 1875/2006 e non costituisce dichiarazione doganale ma ha la semplice funzione di accompagnare la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita.

Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione doganale (mod. DAU1) che l'operatore deve presentare all'ufficio di esportazione per vincolare la merce al regime dell'esportazione si fa rinvio a quanto comunicato con la nota prot. 4538 del 27.6.07.

E' necessario altresì ribadire che non deve essere apposta alcuna attestazione di uscita sul DAE o sul retro del DAE. Il DAE non è una dichiarazione doganale e, pertanto, non può essere utilizzato per appurare in forma cartacea una operazione gestita in via informatica.

Ciò significa che una operazione iniziata in ambito AES/ECS deve anche essere sempre conclusa utilizzando la specifica funzione del medesimo Sistema.

6. Modalità di compilazione e di stampa del DAE da parte dell'operatore economico domiciliato.

Onde evitare difficoltà e rallentamenti per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio doganale di uscita, si richiama l'attenzione degli operatori economici, titolari di procedura domiciliata che inviano la dichiarazione doganale con l'utilizzo del sistema telematico doganale, nella compilare senza errori di tutti i campi del DAE facendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

- numero e codice a barre dell'MRN;
- la data di rilascio del DAE che coincide con la data di svincolo dell'operazione di esportazione;
- indicazione dell'ufficio doganale di esportazione.

Gli operatori sono altresì invitati ad accertarsi che la modalità di stampa adottata rispetti le condizioni stabilite dalle note esplicative del DAE riportate al Capitolo II dell'allegato IV del Reg. (CE) 1875/2006 ove è riportato che "L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando "il codice 128" standard, set di caratteri "B"

Si richiama, infine l'attenzione sulla necessità di compilare la casella 18 del DAU1 e del DAE relativa alla "identità e nazionalità del mezzo di trasporto".

7. Uso del DAE da parte della dogana di uscita

Come evidenziato nella nota n. 3945 del 27.6.07, il DAE all'interno degli spazi doganali può essere usato in originale per le stesse finalità dell'ex copia 3 del DAU (es. autorizzazione all'imbarco). Una volta appurata l'operazione di esportazione tale documento non deve essere restituito al soggetto che l'ha presentata o al suo rappresentante ma viene trattenuto dall'ufficio doganale di uscita.

8. Dogana di esportazione competente ai sensi dell'art. 161, p. 5 del Reg. (CEE) 2913/92

Ai fini dell'applicazione del Sistema AES/ECS, e delle direttive impartite ai fini della prova dell'uscita delle merci con la citata nota prot. 3945 del 27.7.2007, si richiama nuovamente l'attenzione degli operatori economici nazionali sulla corretta applicazione dell'art. 161, p.5 che individua l'ufficio doganale di esportazione competente per vincolare le merci al regime dell'esportazione quale quello presso cui è residente l'operatore o come criterio sussidiario quello presso cui la merce è caricata ed imballata.

Il mancato rispetto della disposizione potrebbe comportare disagi per l'operatore ai fini dell'ottenimento della prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario.

Sono in corso di valutazione le possibilità di implementare nel sistema informatico doganale alcune funzionalità segnalate dalle Direzioni Regionali atte a velocizzare l'effettuazione dell'adempimento relativo all'attestazione informatizzata dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Si invitano codeste Direzioni Regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le Associazioni di Categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali ulteriori problematiche operative.

f.to *Il Direttore dell'Area Centrale*
Ing. Walter De Santis